



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
423	30/10/2018	50	7	0

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 -Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0) Con allegati.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 4C89A28848234EA9F74F874DFAB032FD5C7DDF0F


Allegato nr. 1 : B9D9BC9875842A67E027D7984F109A388885C06F

Allegato nr. 2 : 677DAF3AF5B06AAAAE3D2F1F875FA9A8C5B3EEAB

Allegato nr. 3 : 42F0AFF5F9372CB1A02FD93F81D1A3351CC36A4C

Allegato nr. 4 : 5C476FB6275FF7E23C6DCE41F6D6C5D8CDBF287D

Frontespizio Allegato : 16367DBA606583596E798C2FF45FAB0133168430



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Ansanelli Claudio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
423	30/10/2018	7	0

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 -Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0) Con allegati.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- a) la Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 1.3;
- b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
- c) con successiva Decisione C (2017) 1383 del 22/02/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver. 2.2;
- d) con Deliberazione n. 134 del 14/03/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 2.2;
- e) con successiva Decisione C (2017) 7529 del 08/11/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 3.0;
- f) con Deliberazione n. 715 del 21/11/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 3.0;
- g) con successiva Decisione C (2018) 1284 del 26/02/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 4.1;
- h) con Deliberazione n. 138 del 13/03/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 4.1;
- i) con successiva Decisione C (2018) 4814 del 16/07/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 5.0;
- j) con Deliberazione n. 496 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 5.0;
- k) con successiva Decisione C(2018) 6039 del 12/09/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 6.1;
- l) con Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 6.1;
- m) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
- n) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- o) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020

VISTO:

- a) il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- c) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti

- del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - e) il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - f) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - g) il D. M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018 – *Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, pubblicato in G.U. n. 80 del 06 aprile 2018, che abroga il DM 2490/2017;
 - h) il D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Turismo n. 10255 del 22 ottobre 2018, in corso di pubblicazione;
 - i) la DGR n. 331 del 5 giugno 2018 con la quale la Giunta Regionale ha recepito la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg (UE) 1306/2013, secondo le indicazioni del DM n. 1867/2018;

DATO ATTO che:

- a) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 21 del 23/06/2017 è stato approvato il documento "Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 1.0)", in attuazione del DM 2490/2017;
- b) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 97 del 13/04/2018 sono state approvate le Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0);

CONSIDERATO che la citata DGR n. 331/2018 demanda alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l'adozione dei provvedimenti necessari alla definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per mancato rispetto degli impegni ai sensi del DM n. 1867/2018;

RILEVATO che il DM n. 1867/2018 introduce novità di rilievo rispetto al precedente DM 2490/2017, che devono essere recepite a livello regionale, e in particolare:

- prevede, in relazione alle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, che la correzione finanziaria sia determinata sulla base di un provvedimento ministeriale, da approvare acquisita l'intesa in Conferenza Stato Regioni;
- disciplina la fattispecie della ripetizione di una inadempienza non grave (cioè non ripetuta con i livelli massimi di gravità, entità e durata);

CONSIDERATO, altresì, che devono essere recepite alcune disposizioni introdotte dal Reg (UE) n. 2017/1242, che modifica il Reg (UE) 809/2014, e dal Reg (UE) 2017/2393, che modifica i Regg (UE) 1305/2013 e 1306/2013;

PRESO ATTO della nota Ares (2018)833749 del 13/02/2018 con la quale la Commissione Europea ha fornito chiarimenti sulle modalità di implementazione dell'art.35 del Reg (UE) 640/2014, che devono essere recepiti a livello regionale;

CONSIDERATO, infine, che devono essere apportate correzioni ad alcune regole di applicazione delle riduzioni, soprattutto in riferimento agli Enti Pubblici, al fine di renderle pienamente coerenti con il quadro normativo e funzionali alle esigenze di attuazione del Programma;

RITENUTO necessario, pertanto, aggiornare e modificare il vigente documento "Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 1.0)", approvato con DRD 21/2017;

PRESO ATTO del documento predisposto dalla Unità Operativa Dirigenziale "Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi previsti dalla Politica Agricola Comune" (UOD 50.07.01) ad oggetto "Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)", che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che tale documento, condiviso con l'Organismo Pagatore AgEA, risponda alle predette esigenze di aggiornamento e modifica delle "Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali" e che lo stesso, pertanto, debba applicarsi a tutti i beneficiari delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014/2020;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il documento predisposto dalla Unità Operativa Dirigenziale "Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi previsti dalla Politica Agricola Comune" (UOD 50.07.01) ad oggetto "Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)", che si applica a tutti i beneficiari delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014/2020, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione del documento suddetto, anche attraverso il sito web della Regione, sezione "*PSR 2014/2020 _ Documentazione Ufficiale*";
3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania nella sottosezione *Regione Casa di Vetro* della sezione Opengov, ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
4. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania nella sottosezione *sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità*, della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs n. 33/2013;
5. di trasmettere il presente decreto:
 - 5.1. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

- 5.2. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
- 5.3. alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
- 5.4. alla UOD 50.07.06 per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";
- 5.5. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
- 5.6. ad AGEA - Organismo Pagatore;
- 5.7. al BURC per la pubblicazione.

Diasco



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



**Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed
esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito
delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali**

Versione 2.0

Indice

Premessa	4
Definizioni	6
1. Le sanzioni a tutela degli interessi finanziari	7
1.1 Le Sanzioni per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020	8
1.2 I procedimenti Sanzionatori del PSR Campania 2014-2020, per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali	9
1.3 L'individuazione del Giudice competente	10
2. Procedura di Calcolo delle Riduzioni (ex art. 20 ed Allegato 6 del D.M. n. 1867/2018)	11
2.1 Regole per la determinazione delle sanzioni	11
2.2 Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)	13
2.3 Sospensione del sostegno	14
3. Sanzioni per inadempienze di Obblighi generali del Beneficiario	14
3.1 Rispetto dei criteri di ammissibilità	17
3.2 Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione	17
3.3 Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma	18
3.4 Mancata richiesta di variante	20
3.5 Non produrre prove false o omissioni per negligenza	20
3.6 Informazione e pubblicità	20
3.7 Rispetto della normativa sugli appalti	21
3.8 Rispetto della normativa sugli aiuti di stato	23
3.9 Consentire lo svolgimento dei controlli	24
3.10 Fornitura dati monitoraggio	24
3.11 Stabilità delle operazioni	25
3.12 Comunicazione PEC	26
3.13 Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN	26
3.14 Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti	27
3.15 Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario	28
3.16 Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	29
3.17 Realizzazione delle operazioni	29
4. Recesso (rinuncia) dagli impegni	30
5. Sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014	30
Allegato 1 - Decisione della Commissione C(2013) 9527 final del 19.12.2013, con Orientamenti	
Allegato 2 - Tavola di correlazione tra gli impegni trasversali in comune tra il PSR 2014/2020 e il PSR 2007/2013 di cui al DRD 45 del 17 giugno 2010	
Allegato 3 - Tavola di correlazione tra le misure / tipologie di intervento del PSR 2014/2020 e le analoghe misure / sotto-misure del PSR 2007/2013	

Documento contenente le disposizioni di attuazione regionali per la definizione delle procedure di calcolo delle riduzioni ed esclusioni dall'aiuto e per l'individuazione del tipo e della misura delle sanzioni da applicare per inadempienze del Beneficiario, relativamente a inadempienze di Obblighi generali.

La valutazione dell'inadempienza seguirà i criteri e le modalità indicate nei Capitoli 2 e 3 del presente documento.

I Fondi Europei e il principio di Sana Gestione Finanziaria

Il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2014-2020 è strutturato con Aiuti che vengono erogati sotto forma di Sovvenzione. Queste rappresentano una delle forme possibili di utilizzazione dei Fondi E.S.I. e – per la definizione dell'art. 121 del Reg. (UE, EURATOM) n. 966 del 25/10/2012 – le Sovvenzioni sono contributi diretti a carico del bilancio per finanziare: a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un Obiettivo di Politica dell'Unione oppure; b) il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo.

I Fondi Europei rappresentano, infatti, un contributo al conseguimento degli Obiettivi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e sia il Trattato, sia il Regolamento Finanziario, richiedono che tali Fondi siano utilizzati secondo il principio di Sana Gestione Finanziaria e, cioè, secondo i Principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Ne consegue che, nella realizzazione dei Progetti ammessi a finanziamento / co-finanziamento, tutti i Beneficiari (pubblici e privati) si impegnano al rispetto della normativa Comunitaria (oltre che Nazionale e Regionale) non solo ai fini della legittimità e regolarità delle Spese sostenute.

I Beneficiari sono tenuti a realizzare i Progetti così come previsto nel Provvedimento individuale di concessione, per le finalità e secondo le Disposizioni stabilite dall'Autorità di Gestione, nel rispetto delle norme fondamentali che derivano direttamente dalle Disposizioni e dai Principi del Trattato UE, per effetto delle quali i Fondi Europei Strutturali e di Investimento (E.S.I.) debbono essere utilizzati nel rispetto dei Principi di Parità di Trattamento e di non Discriminazione, Trasparenza, Pubblicità e Imparzialità.

Gli Obblighi dei Beneficiari

Nel rispetto degli atti che costituiscono il "Rapporto di Sovvenzione" e della c.d. base giuridica presupposta al Programma, l'Obbligo principale dei Beneficiari è quello di realizzare il Progetto: un insieme di attività mirate al raggiungimento di Obiettivi chiaramente definiti, entro un determinato periodo di tempo e con un budget prestabilito, dettagliatamente descritto nei documenti concordati tra l'Autorità Competente (Autorità di Gestione) e i Beneficiari.

Nella fase di realizzazione (del Progetto), tutti i Beneficiari sono tenuti poi al rispetto degli Obblighi generali comuni, riconducibili alle seguenti categorie:

- a) **Obbligo di Informazioni.** I Beneficiari devono mettere a disposizione dell'Autorità competente (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma) ogni documento e informazione necessari per la valutazione dello stato di realizzazione, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello finanziario. In questo ambito, rientra l'Obbligo per i Beneficiari di comunicare tutti gli eventi che possano pregiudicare l'adempimento degli Obblighi derivanti dal Provvedimento di concessione (ne sono esempio: le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali; eventuali casi di conflitto di interessi, etc.);
- b) **Obbligo di Relazione.** I Beneficiari devono relazionare circa l'attuazione tecnica dell'attività prevista dal Provvedimento di concessione, con preciso Obbligo di Rendicontazione sui costi sostenuti e le eventuali entrate percepite;

- c) Obbligo di Pubblicazione e Diffusione dei risultati. In ogni comunicazione o pubblicazione legate ai Progetti che beneficiano di sovvenzioni comunitarie, i Beneficiari devono dichiarare di aver ricevuto il contributo comunitario;
- d) altri Obblighi generali, che possono essere previsti anche nel Provvedimento di concessione (ad esempio: di rispetto delle condizioni per la concessione del Sostegno, di sottoporsi all'attività di controllo dell'Autorità competente o degli altri Organi previsti, di prestare Garanzia a fronte del Pagamento dell'anticipo, etc.).

L'Obbligo di Rendicontazione e la prova dell'Adempimento del Beneficiario

Per la struttura del "Rapporto di Sovvenzione", nelle ipotesi di cui all'art. 67 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1303/2013, in cui l'Autorità competente eroga un contributo a fronte dei costi sostenuti dai Beneficiari, l'Obbligo di rendicontazione è molto importante. Difatti, secondo l'orientamento del Giudice Comunitario: "incombe sul Beneficiario l'onere di dimostrare l'effettività delle spese e la loro connessione con l'azione approvata. Egli si trova nella situazione migliore per farlo e deve dimostrare che l'ottenimento dei finanziamenti provenienti dai fondi pubblici è giustificato" (Tribunale di primo grado 14 luglio 1997, T - 81/95, Interhotel / Commissione, Racc. 1997, p. II – 1265, Punto 62; Id. 29 settembre 1999, T – 126/97, Sonasa / Commissione, Racc. 1999, p. II – 2793, Punto 59; Id. 17 settembre 2003, T – 137/01, Stadtsportverband Neuss eV / Commissione, Racc. 2003, p. II – 3103, Punti 82 e 84).

Si tratta di un obbligo particolare che compare anche in altri rapporti giuridici e che risponde all'esigenza di informare l'altra parte del rapporto, sulle attività svolte e sull'impiego di denaro, per stabilire "se l'operato sia adeguato o meno ai criteri di buona amministrazione e di diligenza". Per questo motivo, le Rendicontazioni debbono contenere tutti gli elementi, di fatto e di diritto, funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di realizzazione dell'intervento, inclusa la documentazione e le informazioni necessarie a supporto delle Relazioni.

E proprio perché in tale "Rapporto di Sovvenzione" incombe sul Beneficiario l'onere di dimostrare – attraverso le Rendicontazioni – l'effettività delle spese sostenute e la loro connessione con il Progetto approvato, è possibile definire la natura e l'ambito della potestà di Controllo dell'Autorità competente (Autorità di Gestione e Organismo Pagatore del Programma), in funzione "Ricognitiva", piuttosto che di "Accertamento".

In questo senso, anche le disposizioni comunitarie di base prevedono che la presentazione dei rendiconti finanziari da parte dei Beneficiari e l'accettazione da parte dell'Autorità competente producono una regolamentazione e una determinazione della misura del contributo che ha solo "carattere interlocutorio e non definitivo", in quanto all'Autorità Competente è riservato il potere di controllare i rendiconti, le Informazioni e i documenti di supporto, anche successivamente alla conclusione del "Rapporto di Sovvenzione" – controlli ex post, previsti dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 per gli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, nel cd. Periodo di Stabilità delle Operazioni, "P.S.O.", previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L’Inadempienza dei Beneficiari e le conseguenze dell’Inadempimento

Le Autorità competenti (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma) debbono esercitare alcuni poteri, che attengono alla funzione istituzionale di tutela degli Interessi Finanziari dell’UE, oltre che dello Stato membro e della stessa Regione.

In particolare, svolgono nelle diverse fasi di gestione delle Domande di Sostegno e di Pagamento varie tipologie di controlli, che possono determinare – a seconda del tipo e dell’esito – il Rifiuto, la Revoca (recupero) totale o parziale del sostegno, nonché l’applicazione delle eventuali sanzioni previste.

In particolare, nella c.d. Fase di esecuzione del progetto, i Beneficiari potrebbero non adempiere (totalmente o parzialmente) in modo corretto al rispetto degli Impegni e degli Obblighi che derivano dalla base giuridica e dagli atti che costituiscono il “Rapporto di Sovvenzione”.

In caso di grave inadempimento dei Beneficiari, la prima conseguenza è la Risoluzione del “Rapporto di Sovvenzione” (tra Autorità di Gestione e Beneficiario), a cui consegue la decadenza e la revoca del Provvedimento di concessione nell’esercizio della c.d. Autotutela privatistica della P.A. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gen. 2014); viceversa, nei casi di Inadempimento non tanto grave da determinare la revoca del Provvedimento di concessione – può essere prevista la riduzione del sostegno concesso o del pagamento richiesto e l’applicazione di sanzioni amministrative, se previste.

In entrambi i casi, altra conseguenza dell’inadempimento è l’Obbligo di restituzione del Contributo indebitamente percepito (in quota comunitaria, nazionale e regionale); al recupero provvede, in tali casi, l’Organismo Pagatore del P.S.R. Campania 2014-2020 (AgEA).

Definizioni

Durata di un’inadempienza: dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

Entità di un’inadempienza: dipende, in particolare, dagli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme.

Gravità di un’inadempienza: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle sue conseguenze sugli obiettivi che l’Impegno / Obbligo non rispettato intende perseguire.

Gruppo di impegni: si intende l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Impegno: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul Beneficiario del sostegno in forza dell’adesione volontaria alla Misura / operazione oggetto di contributo. In altri termini si tratta di azioni che il beneficiario si obbliga a realizzare e per le quali è pagato.

Importo ammesso per l’operazione: corrisponde all’importo concesso indicato nel Provvedimento di concessione / rimodulazione / variante.

Importo ammissibile al pagamento: importo risultato ammissibile all'esito dei controlli sulle domande di pagamento.

Inadempienza: la mancata osservanza di un Impegno previsto dalle Misure del PSR oppure di un altro Obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsto dal PSR.

Inadempienza grave: un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con i livelli massimi di gravità, entità e durata.

Livello di inadempienza: uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di gravità, entità e durata di cui all'articolo 35.3 del Reg. (UE) n. 640/2014. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).

Operazione: unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di Gestione, o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle Disposizioni attuative del PSR, attuata da un solo Beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di Intervento previste dal PSR stesso.

Obblighi: requisiti obbligatori applicabili alle Misure dello Sviluppo Rurale, che il beneficiario è tenuto a rispettare, ma per i quali non è pagato nel contesto dei pagamenti dello Sviluppo Rurale.

Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

Rifiuto: negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato.

Ripetizione di un'inadempienza: la ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso Beneficiario e la stessa Misura o Tipologia di Intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una Misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

1. Le sanzioni a tutela degli interessi finanziari

Il Reg. (CE) n. 2988 del 18/12/1995 (tuttora vigente) definisce: a) al secondo comma dell'art. 1, l'irregolarità rilevante ai fini della soggezione di una condotta al regime delle Sanzioni e delle misure di rilievo comunitario, come una "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio generale delle comunità o ai Bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della comunità, ovvero una spesa indebita", e; b) all'art. 2, i principi che devono presiedere l'irrogazione delle sanzioni amministrative comunitarie, le regole generali di base per garantire uniformità nella repressione di illeciti e frodi, oltre che equità nella commisurazione delle Sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie. In particolare, il quarto comma dell'art. 2 stabilisce che "fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative

all'applicazione dei controlli, delle misure e sanzioni comunitarie sono disciplinate dal diritto degli Stati membri".

L'inadempimento e le irregolarità commesse dai Beneficiari comportano quindi – nei casi previsti dai Regolamenti – l'applicazione di Sanzioni da parte dell'Autorità competente (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma). Tra le Sanzioni, va fatta una prima distinzione tra le misure che – pur consistendo nell'infrazione di una conseguenza negativa in risposta alla violazione di un precetto giuridico (o, regola) – assolvono una funzione direttamente e immediatamente riparatoria dell'interesse violato (ex art. 4) e le misure che sono sanzionatorie in senso stretto, cioè con una funzione esclusivamente afflittiva (ex art. 5).

L'art. 4 del Reg. (CE) n. 2988 del 18/12/1995 disciplina le misure "non sanzionatorie" le quali sono volte a ripristinare lo stato di fatto o di diritto preesistente, derivante dal percepimento di un beneficio indebitamente ottenuto, maggiorato di interessi. Si tratta di quelle Sanzioni conseguenti all'inadempimento del Beneficiario e che sono comminate dall'Autorità competente in quanto parte del provvedimento di concessione: esse hanno la finalità di porre un rimedio all'interesse violato.

Il successivo art. 5 indica, invece, le misure sanzionatorie in senso stretto, che sono rivolte – essenzialmente – a punire il responsabile dell'Illecito, attraverso l'irrogazione di una pena che mira non alla soddisfazione diretta dell'interesse pregiudicato dal comportamento irregolare, bensì alla riprovazione giuridica dell'illecito consumato ed alla dissuasione dalla consumazione di ulteriori violazioni, in un'ottica finalistica di tutela dell'interesse pubblico.

Queste ultime misure (previste dall'art. 5) non hanno una diretta funzione risarcitoria e sono quelle Sanzioni comminate dall'Autorità competente, nella qualità di Amministrazione dotata di Potestà di Imperio. Esse possono comportare, ad esempio: il pagamento di una sanzione pecuniaria; il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse; la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria; l'esclusione o la revoca dell'attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell'irregolarità; la perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell'osservanza delle condizioni previste da una normativa o la ricostituzione dell'importo di una garanzia indebitamente liberata, o altre sanzioni di carattere esclusivamente economico.

In relazione all'oggetto, le Sanzioni Amministrative comunitarie (articoli 4 e 5) possono poi essere distinte in pecuniarie e non pecuniarie: le Sanzioni pecuniarie "c.d. finanziarie" sono pari ad una percentuale o del valore della sovvenzione o irregolarità; quelle non pecuniarie possono consistere, invece, come detto, nell'esclusione del Beneficiario inadempiente dall'assegnazione – ad esempio – di Grant (Sovvenzioni) e di Tender (Appalti), per un certo periodo di tempo.

1.1 Le Sanzioni per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020

L'impianto Sanzionatorio relativo alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali nel ciclo di Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 è definito dagli articoli 35 e 36 del Reg. (UE) n. 640/2014 – che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 – e dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014. A tali disposizioni va aggiunto l'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527

del 19/12/2013, in forza del rinvio operato – per lo Stato membro – dall’art. 21 del D.M. 1867 del 18/01/2018, ai fini dell’individuazione e della misura delle Sanzioni da applicare ai Beneficiari per inadempienze alle regole sugli appalti pubblici.

In particolare, le disposizioni comunitarie e nazionali prevedono un impianto di Riduzioni, Esclusioni e Sanzioni per tutte le Misure dello Sviluppo Rurale, che variano a seconda della Tipologia degli Interventi, fissandone le regole per la loro applicazione.

Fermo il principio che i Criteri di Ammissibilità sono condizioni / regole / requisiti che i Beneficiari devono rispettare per essere ammessi al sostegno e rimanere a beneficiarne, per cui il loro mancato rispetto determina il Rifiuto del Sostegno o la Decadenza del Beneficiario da quello concesso, con conseguente revoca della Sovvenzione, la base normativa per la misura delle Riduzioni è declinata – per lo Stato membro – dai Decreti del MiPAAFT che si sono susseguiti nel periodo 2014-2020 (D.M. n. 180 del 23/01/2015, D.M. n. 3536 del 08/02/2016, D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e D.M. 1867 del 18/01/2018).

Tale disciplina è resa applicativa per gli Impegni e gli Obblighi già assunti o da assumere da parte dei Beneficiari – in relazione alle diverse Tipologie di Intervento previste nei PSR – dalle Regioni nei Documenti che contengono le disposizioni di attuazione regionali, per la definizione delle procedure di calcolo di Riduzioni ed Esclusioni dall’Aiuto, l’individuazione del tipo e della misura delle Sanzioni da applicare per inadempienze del Beneficiario, tenuto conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza – art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

1.2 I procedimenti Sanzionatori del PSR Campania 2014-2020, per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali

La procedura di selezione dei Beneficiari delle Sovvenzioni è retta – in linea generale – dalla Legge n. 241 del 07/08/1990, che all’art. 12 prevede che: “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi” (comma così modificato dal secondo comma dell’art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013).

Nella c.d. Fase di Bando, che si conclude con la concessione della sovvenzione e che è propria dell’Autorità di Gestione del PSR, le Sanzioni sono applicate nel rispetto dei Principi dell’attività amministrativa, delle regole generali e delle garanzie di procedimento previste dalla stessa Legge n. 241 del 07/08/1990.

La Fase di Esecuzione del Progetto, invece, si fonda sull’Accordo / Contratto (Provvedimento di concessione) tra l’Autorità di Gestione e i Beneficiari (ai sensi del comma 1-bis dell’art. 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990) e, in considerazione della particolare modalità di svolgimento del “Rapporto di Sovvenzione” (nella quale il Beneficiario è potenziale creditore della Sovvenzione e, al contempo, debitore dell’eventuale Sanzione), è applicabile il principio della c.d. Autotutela privatistica della P.A. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 29/01/2014: Inadempimento a cui consegue la Decadenza / Revoca della Sovvenzione).

Inoltre, sono d'applicazione le Sanzioni previste dalla Legge n. 898 del 23/12/1986 che – fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale – disciplina l'Irrogazione delle Sanzioni qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento da parte dei Beneficiari di Aiuti, Premi, Indennità, Restituzioni, Contributi o altre Erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

In tali casi (dati o notizie false e indebito percepimento), il primo comma dell'art. 4 della Legge 898 dispone che "all'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della Legge n. 689 del 24/11/1981".

All'accertamento delle violazioni provvede l'Autorità competente e, in ogni caso, l'Organismo Pagatore procede al recupero delle somme erogate indebitamente percepite e degli interessi, dopo che l'Autorità competente avrà provveduto all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Anche l'irrogazione delle misure sanzionatorie in senso stretto (ex art. 5 del Reg. CE n. 2988 del 18 dicembre 1995), con le quali, ad esempio, i Regolamenti comunitari o l'Autorità di Gestione (PSR o Bandi) possono prevedere l'esclusione del Beneficiario inadempiente dall'assegnazione di Grant (Sovvenzioni) e di Tender (Appalti) per un certo periodo di tempo, segue il procedimento previsto dalla Legge n. 689 del 24/11/1981, in forza del principio *lex specialis derogat generali* che disciplina l'Illecito amministrativo e l'applicazione delle relative sanzioni.

1.3 L'individuazione del Giudice competente

La presenza di un Accordo (Provvedimento di concessione) tra Autorità di Gestione e Beneficiario, alla base del "Rapporto di Sovvenzione", costituisce un aspetto essenziale dell'intero Sistema dei Finanziamenti Pubblici, che, diversamente, non sarebbe concepibile senza l'Accordo tra Autorità di Gestione e Beneficiario (Accordo che è finalizzato al raggiungimento degli Obiettivi previsti dai Regolamenti e dal Programma).

Tale impostazione è pacifica per l'abbondante giurisprudenza domestica sul riparto di giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario, proprio in relazione alle controversie che possono originarsi nella complessiva fase di attuazione dei Programmi co-finanziati con Fondi Europei (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 1710 del 24/01/2013).

La fase che precede l'attribuzione del finanziamento è retta dai principi del c.d. Procedimento Amministrativo, che ha come obiettivo quello della formazione di un Provvedimento finale a natura concessoria; conseguentemente, la posizione dei c.d. "candidati al finanziamento" (potenziali Beneficiari) è considerata di interesse legittimo e tutelata dal Giudice Amministrativo (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 104 del 02/07/2010).

In ragione di ciò, per le controversie che hanno ad oggetto l'impugnazione di Provvedimenti di: non Ricevibilità, Ammissibilità / non Ammissibilità, Finanziabilità / non Finanziabilità della Domanda di Sostegno, Revoca o Annullamento del Provvedimento di concessione derivante dalla mancanza dei presupposti per l'attribuzione della Sovvenzione, i Beneficiari possono presentare, alternativamente:

- a) Ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del Provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del Provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Successivamente, dopo la sottoscrizione del Provvedimento di concessione, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario – con le modalità e nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile, e cioè ogni volta che, nella fase di erogazione o recupero del contributo, si controverte sull'Adempimento / Inadempimento delle obbligazioni assunte dal Beneficiario, o sull'acclarato sviamento dei Fondi acquisiti rispetto al Progetto finanziato, anche nei casi in cui si impugnino Atti o Provvedimenti formalmente intitolati come Revoca, Decadenza o Risoluzione.

È inoltre devoluta al Giudice Ordinario la competenza a decidere sulle Opposizioni alle Sanzioni Amministrative (ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge n. 689 del 24/11/1981).

2. Procedura di Calcolo delle Riduzioni (ex art. 20 ed Allegato 6 del D.M. n. 1867/2018)

2.1 Regole per la determinazione delle sanzioni

Di seguito sono specificati alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni / esclusioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e dall'art. 20 e dall'Allegato 6 del D.M. n. 1867/2018.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi, si dovrà tener conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza (vedi Paragrafo "Definizioni"); la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli (basso, medio o alto) dei parametri di gravità, entità e durata.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale (rifiuto totale / revoca totale) del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione (rifiuto parziale / revoca parziale) la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, calcolando la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai tre diversi criteri.

Il punteggio medio ottenuto sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione, attraverso la seguente tabella:

<i>Punteggio medio (x)</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1 \leq x < 3$	3%
$3 \leq x < 4$	5%
$x \geq 4$	10%

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate, negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020, inadempienze analoghe, rilevate per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Si precisa che le operazioni in trascinamento rientrano nel periodo di programmazione 2014/2020.

Esempio 1

A settembre 2018 si rileva una inadempienza per mancato rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione per il beneficiario XXX della tipologia d'intervento 4.1.1.

La verifica della ripetizione dovrà riguardare la presenza di

- un'inadempienza analoga compiuta dal beneficiario XXX nell'ambito della misura 4 del PSR 2014/2020;
- un'inadempienza analoga (mancata richiesta di proroga) compiuta dal beneficiario XXX nell'ambito delle misure 121 / 123 del PSR 2007/2013 trascinate sulla programmazione 2014/2020 (a partire dal 1° gennaio 2016);
- un'inadempienza analoga (mancata richiesta di proroga) compiuta dal beneficiario XXX nell'ambito delle misure 121 / 123 del PSR 2007/2013, accertata a partire da settembre 2014, e relativa alla vecchia programmazione (pagamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2015).

Esempio 2

A settembre 2020 si rileva una inadempienza per mancato rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione per il beneficiario XXX della tipologia d'intervento 4.1.1.

La verifica della ripetizione dovrà riguardare la presenza di

- un'inadempienza analoga compiuta dal beneficiario XXX nell'ambito della misura 4 del PSR 2014/2020;
- un'inadempienza analoga (mancata richiesta di proroga) compiuta dal beneficiario XXX nell'ambito delle misure 121 / 123 del PSR 2007/2013 trascinate sulla programmazione 2014/2020 (a partire dal 1° gennaio 2016).

In caso di mancato rispetto di impegni specifici della Tipologia d'intervento la verifica della ripetizione è limitata alla medesima Tipologia d'intervento del PSR 2014/2020 e alla corrispondente Misura / Sotto-misura del PSR 2007/2013.

In allegato al presente documento si riportano:

1. Tavola di correlazione tra gli impegni trasversali in comune tra il PSR 2014/2020 e il PSR 2007/2013 di cui al DRD 45 del 17 giugno 2010;
2. Tavola di correlazione tra le misure / tipologie di intervento del PSR 2014/2020 e le analoghe misure / sotto-misure del PSR 2007/2013.

Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata. Qualora in esito alla valutazione generale sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il Beneficiario è altresì escluso dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza, invece, di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione, come di seguito:

<i>Punteggio medio (x)</i>	<i>Percentuale di riduzione in caso di ripetizione non grave</i>
$1 \leq x < 3$	6%
$3 \leq x < 4$	10%
$x \geq 4$	20%

Infine, ai sensi delle Disposizioni generali, qualora il Beneficiario incorra in una revoca dei benefici precedentemente concessi, non determinata da espressa volontà di rinuncia e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso, il Beneficiario sarà considerato "non affidabile" (e quindi non ammissibile) per i due anni successivi a partire dalla notifica del provvedimento di revoca, nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020. Infine, è considerato "non affidabile" (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto.

2.2 Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)

Ai fini della corretta determinazione dell'importo da liquidare all'esito delle verifiche amministrative ed in loco sulle domande di pagamento, dovrà essere applicata in primo luogo la sanzione ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (rif. capitolo 5 del presente

documento) e, successivamente, le riduzioni stabilite ai sensi dell'art.35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 (rif. capitoli 2 e 3 del presente documento).

In caso di inadempienza di più impegni si applica il "cumulo" delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.

Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.3 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013 concernente gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici). Tuttavia, la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del "cumulo" di cui al primo capoverso.

Nell'ipotesi di riduzioni ai sensi dell'art. 35 del Reg (UE) 640/2014, se l'inadempienza è accertata in una fase precedente alla presentazione della prima domanda di pagamento (ad esempio in caso di accertata irregolarità sugli appalti), al beneficiario viene comunicata immediatamente l'inadempienza e lo stesso viene informato della percentuale di riduzione che sarà applicata sulle domande di pagamento.

Infine, in caso di impegni o pagamenti pluriennali le revoche totali o parziali ai sensi dell' art. 35 del Reg (UE) 640/2014, si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

2.3 Sospensione del sostegno

Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) 640/2014 il sostegno relativo a determinate spese può essere sospeso qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione.

Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. La sospensione può essere applicata soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

Se il beneficiario non è in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito, si applica la sanzione amministrativa.

3. Sanzioni per inadempienze di Obblighi generali del Beneficiario

Di seguito, si anticipano il riepilogo e le specificazioni conseguenti a violazioni degli obblighi generali derivanti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno FEASR per le Misure non connesse alle superfici e/o agli animali del PSR 2014-2020, distinguendo le conseguenze susseguenti ad istruttoria e controlli sulle Domande di Sostegno e Domande di Pagamento:

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
<i>Rispetto dei criteri di ammissibilità</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco (laddove pertinente)	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/2018
<i>Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco (laddove pertinente)	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/2018
<i>Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e presentazione della Domanda di Pagamento per saldo</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Mancata richiesta di variante</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Rifiuto parziale / revoca parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Non produrre prove false o omissioni per negligenza</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art.35, comma 6 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Informazione e pubblicità</i>	Operazioni che prevedono comunicazioni / informazioni al pubblico	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto parziale / revoca parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Rispetto della normativa sugli appalti</i>	Operazioni realizzate da beneficiari pubblici; Operazioni realizzate da beneficiari privati per importi superiori a un milione di euro ed un contributo > del 50%	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹ in relazione all'appalto in esame	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 21 del D.M. 1867/2018; Allegato 1 DM 10255 del 22/10/2018
<i>Rispetto della</i>	Operazioni	Amministrativo	Rifiuto totale /	n.a.	Art. 35 del Reg.

¹ Per "importo ammesso" si intende l'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
<i>normativa sugli aiuti di stato</i>	realizzate in regime <i>de minimis</i>		revoca totale		640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Consentire lo svolgimento dei controlli</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Fornitura dati monitoraggio</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo	Rifiuto parziale / revoca parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Stabilità delle operazioni</i>	Per le operazioni che prevedono investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi i	Ex post	Revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 71 del Reg (UE) 1303/2013
<i>Comunicazione PEC</i>	Tutte le tipologie di operazioni per beneficiari privati	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN</i>	Tutte le tipologie di operazioni per beneficiari privati	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto parziale / revoca parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Realizzazione delle operazioni</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018

Nei paragrafi seguenti si riporta una breve descrizione dei singoli impegni / obblighi che, nella ipotesi di violazione, determinano l'applicazione di rifiuto, revoca totale o parziale e sanzioni, fatte

salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

3.1 Rispetto dei criteri di ammissibilità

Il richiedente deve dichiarare al momento della presentazione della Domanda di Sostegno il rispetto dei criteri (condizioni) di ammissibilità indicate nel Bando, riferite al Beneficiario e/o all'intervento oggetto di Aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul Bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 Reg. UE n. 1306/2013).

Il Beneficiario deve assicurare fino al Pagamento del Saldo il rispetto delle condizioni indicate nel bando che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi, in loco e, laddove pertinente, ex post.

Fanno eccezione quelle condizioni che siano pertinenti solamente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno e quelle che non possano essere mantenute per loro natura (si vedano eventuali indicazioni riportate nel bando).

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della Domanda di Sostegno preclude la concessione dell'aiuto (rifiuto).

In caso di accertamento successivo alla concessione dell'aiuto, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono permanere, determinano il rifiuto totale o la revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

3.2 Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale viene selezionata sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna misura del PSR². In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente e/o dal progetto rispetto ai criteri di selezione previsti. In molte misure del PSR, per l'accesso al sostegno è

² Fanno eccezione le tipologie d'intervento 5.2.1 e 8.4.1, per le quali, a norma del Reg. (UE) n. 2393/2017, si applicheranno i criteri di selezione solo qualora la dotazione finanziaria del bando non sia sufficiente a finanziare tutte le Domande ammissibili.

comunque richiesto il possesso dei requisiti che comportano l'attribuzione di un punteggio minimo. Tale vincolo, di fatto, costituisce una condizione di ammissibilità.

L'attribuzione delle priorità e dei punteggi permette la definizione di una graduatoria di merito nella quale sono classificati i progetti ritenuti qualitativamente migliori, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi del PSR.

I criteri di selezione, richiamati nei singoli bandi, devono essere mantenuti nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e al pagamento finale. Questi, laddove previsto dal bando, verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo in loco.

Effetti dell'inadempienza

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della Domanda di Sostegno: in questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per le Tipologie di Intervento in cui è previsto il punteggio minimo, il suo mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;
- controllo della Domanda di Pagamento: quando previsto nel bando, il Beneficiario deve assicurare il mantenimento dei criteri di selezione che devono permanere successivamente alla Concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi e in loco. Il bando disciplinerà l'applicazione dell'eventuale riduzione / esclusione del sostegno. In ogni caso, se il punteggio minimo previsto dal bando non è mantenuto fino al pagamento del saldo è previsto il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Parimenti, in caso di dotazione finanziaria insufficiente, se all'esito dei controlli dovesse risultare un punteggio inferiore a quello attribuito all'ultima domanda finanziata inserita in graduatoria, è previsto il rifiuto totale / revoca totale del sostegno.

3.3 Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma

Il Beneficiario dovrà rispettare la tempistica di realizzazione e il termine entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal bando e con quanto specificato nel Provvedimento di concessione, salvo proroga autorizzata.

A conclusione dell'operazione, il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore la Domanda di Pagamento per Saldo, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dai singoli bandi. Per conclusione dell'operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture. Le verifiche sull'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo sono realizzate almeno con una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d. "visita in situ"). La visita sul luogo

dell'operazione non è obbligatoria se l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni, fino al rifiuto totale / revoca totale del sostegno. La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente Soggetto Attuatore entro il termine previsto dal Provvedimento di concessione / proroga. Il mancato rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo comporta l'applicazione di riduzioni, fino al rifiuto totale / revoca totale del sostegno.

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>ritardo ≤ 30 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>30 gg < ritardo ≤ 60 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>60 gg < ritardo ≤ 90 giorni</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Un ritardo superiore ai 90 giorni comporta il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

L'eventuale presentazione di una richiesta di proroga tardiva, laddove accolta positivamente dal competente soggetto attuatore, comporta comunque l'applicazione delle riduzioni secondo i criteri indicati in tabella. In tal caso, i giorni di ritardo sono conteggiati sempre a partire dal termine stabilito per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo, sino alla data di presentazione della domanda di proroga.

In ogni caso, non potranno essere accolte richieste di proroga tardive presentate oltre il 90° giorno dal termine stabilito per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo.

Nel caso di beneficiari pubblici, stanti le particolari procedure derivanti dall'applicazione del Codice degli appalti, il mancato rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo è valutato sempre a livello basso; in ogni caso il superamento del termine dei 90 giorni comporta il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Anche in questo caso, l'eventuale presentazione di una richiesta di proroga tardiva, laddove accolta positivamente dal competente soggetto attuatore, comporta comunque l'applicazione delle riduzioni secondo i criteri predetti.

3.4 Mancata richiesta di variante

Le varianti degli interventi finanziati, così come definito dalle Disposizioni generali, se non escluse dal bando, devono essere preventivamente richieste e approvate.

Effetti dell'inadempienza

Le varianti in corso d'opera degli interventi finanziati non richieste e, dunque, non preventivamente approvate, qualora siano comunque realizzate, comportano, l'applicazione di riduzioni del sostegno, fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nelle Disposizioni generali. L'inadempienza rilevata, ai fini del calcolo della riduzione, è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Mancata richiesta di variante</i>	<i>Uguale alla gravità</i>	<i>Uguale alla gravità</i>
Medio (3)	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>
Alto (5)	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>

3.5 Non produrre prove false o omissioni per negligenza

Il Beneficiario non deve presentare prove false, né omettere intenzionalmente o per negligenza di dare le necessarie informazioni, al fine di ricevere l'aiuto.

Nota: eventuali Errori Palesi sono trattati ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il Beneficiario.

Effetti dell'inadempienza

L'aiuto è rifiutato o revocato integralmente. Il Beneficiario è altresì escluso dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3.6 Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III), come modificato dal Reg (UE) n. 669/2016. In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno all'operazione da parte del FEASR, riportando l'emblema dell'Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Effetti dell'inadempienza

In caso di inadempienza vengono sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento della inadempienza per porre rimedio. Se non è posto rimedio all'inadempienza dopo il termine fissato, la riduzione del sostegno, è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Punteggio =1 non si applica</i>	<i>Punteggio =1 non si applica</i>	<i>Punteggio =1 non si applica</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla entità</i>	<i>In caso di un' operazione che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) una descrizione del progetto/dell'intervento oppure, qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, assenza sul sito di una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.</i>	<i>Uguale alla entità</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla entità</i>	<i>In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: <u>assenza</u> di un cartellone temporaneo/permanente (*) di dimensioni rilevanti, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento con una descrizione del progetto/dell'intervento <u>oppure mancato posizionamento</u> del cartellone temporaneo / permanente (*), in un luogo facilmente visibile al pubblico.</i>	<i>Uguale alla entità</i>

(*): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni) dovrà essere esposto entro tre mesi dal completamento di un'operazione (controllo ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

(**): In tutti i casi (poster, targa, cartellone e sito web) le informazioni devono occupare almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

3.7 Rispetto della normativa sugli appalti

L'art. 21 del D.M. n. 2490/2017 stabilisce che la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente è determinata in coerenza con gli Orientamenti contenuti nella Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013.

In continuità, l'art. 21 del D.M. n. 1867/2018 dispone che, relativamente alle Misure del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al Beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito

provvedimento del MiPAAF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con gli stessi Orientamenti contenuti nella Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e che, sino alla emanazione del predetto provvedimento, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 21 del D.M. n. 2490/2017.

In data 6 settembre 2018 in conferenza Stato Regioni è stata raggiunta l'intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013 – ex art. 21 D.M. del 18 gennaio 2018". Il DM è attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con il numero di protocollo 10255 del 22/10/2018.

Effetti dell'inadempienza

Come previsto dall'art. 63, par. 1 del Reg. (UE) n.1306/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017, qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

L'Allegato 1 al predetto DM 10255/2018 fissa, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la riduzione da applicare al beneficiario inadempiente, in coerenza con gli Orientamenti contenuti nella Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013.

Le altre irregolarità, non esplicitamente indicate nell'Allegato 1, sono trattate secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia alle tipologie di irregolarità individuate negli Orientamenti stessi.

Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto. Solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione, si applicano tassi di riduzione forfettaria.

Ai sensi del suddetto Allegato 1, si è in presenza di "infrazioni gravi", ovvero che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (100%), qualora:

- a) il mancato rispetto delle norme determini un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
- b) nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;
- c) l'irregolarità abbia incontrovertibilmente determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
- d) si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici;

- e) si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
- f) sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa competente;
- g) il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento;
- h) si venga a conoscenza di un'irregolarità connessa ad una frode, accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Se, invece, le irregolarità hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, ma senza effetti distorsivi sull'esito della procedura di affidamento, si applicano sanzioni di misura variabile, pari al 25%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, dell'importo preso in esame.

Inoltre, in fase di esecuzione del contratto sono previste rettifiche parziali in relazione alle irregolarità riscontrate.

Non si applica alcuna rettifica finanziaria nel caso in cui le non conformità siano classificabili come "formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari", ossia quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale.

Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate.

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione.

3.8 Rispetto della normativa sugli aiuti di stato

Per le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e soggette all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (*de minimis*), l'impresa dovrà dichiarare di non avere beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis*, oppure, alternativamente, di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis* per un importo complessivo entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di Domanda di Sostegno presentata da più soggetti, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente. Per il relativo controllo si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. n. 1407/2013.

Le imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nella produzione primaria dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE)

n. 1407/2013, è fatto obbligo di mantenere un sistema di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento *de minimis* non beneficiano di detti aiuti in regime *de minimis*.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di stato (*de minimis*) comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.9 Consentire lo svolgimento dei controlli

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dell'obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.10 Fornitura dati monitoraggio

Con il fine di monitorare lo stato di avanzamento del Programma, l'Autorità di gestione del PSR potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il Beneficiario del sostegno pertanto, su richiesta dell'Autorità di Gestione, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Il beneficiario, su richiesta della stessa Autorità di Gestione, o di altro soggetto da essa delegato, sarà inoltre obbligato a fornire le informazioni, attinenti l'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, al competente Ufficio regionale o altro soggetto delegato dall'Autorità di Gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita richiesta a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Il ritardo si è verificato per la prima volta</i>	$1\text{ gg} < \text{ritardo} \leq 15\text{ gg}$	<i>Uguale all'entità</i>
Medio (3)	<i>Il ritardo si è verificato per la seconda volta</i>	$15\text{ gg} < \text{ritardo} \leq 30\text{ gg}$	<i>Uguale all'entità</i>
Alto (5)	<i>Il ritardo si è verificato per più di due volte</i>	$\text{ritardo} > 30\text{ gg}$	<i>Uguale all'entità</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

3.11 Stabilità delle operazioni

Per verificare il rispetto del Periodo di stabilità delle operazioni, sono svolti i controlli ex post di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014. Questi controlli verificano anche il rispetto di eventuali altri impegni ex post previsti dal PSR e/o dalle relative disposizioni attuative.

In particolare, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di operazioni che comportino investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora, nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile:

- cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, inoltre, prevede che gli importi indebitamente versati al Beneficiario siano recuperati in proporzione al periodo in cui i requisiti di stabilità dell'operazione non sono stati soddisfatti.

Effetti dell'inadempienza

Stante quanto sopra, qualora si verificano i casi di inadempienza sopra elencati, si procederà al recupero dell'importo erogato per le operazioni, secondo le modalità di seguito specificate:

Anno in cui è avvenuta l'inadempienza	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
% di recupero dell'importo erogato	100%	80%	60%	40%	20%

3.12 Comunicazione PEC

Il Beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comportano l'impossibilità di notifiche al Beneficiario.

Effetti dell'inadempienza

Per i beneficiari privati, nella ipotesi di mancato mantenimento in esercizio dell'indirizzo PEC e/o di mancata comunicazione di variazioni dello stesso, vengono sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di notifica della richiesta effettuata dall'UOD competente, per comunicare le nuove informazioni. La mancata fornitura dei dati richiesti entro i termini suddetti comporta una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>1 gg < ritardo ≤ 5 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>5 gg < ritardo ≤ 10 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>10 gg < ritardo ≤ 15 gg</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Un ritardo superiore a 15 giorni solari comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Per i beneficiari pubblici, stante l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un indirizzo PEC, le riduzioni indicate nel presente paragrafo non sono di applicazione.

3.13 Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN

Il Beneficiario comunica, entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata. Il Conto Corrente dedicato, pertanto, costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie

necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dei soggetti competenti.

Per tutte le Misure, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda di Pagamento, il codice IBAN.

Effetti dell'inadempienza

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione delle coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN all'Ufficio regionale competente, lo stesso Ufficio richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>1 gg ≤ ritardo ≤ 5 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>5 gg < ritardo ≤ 10 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>10 gg < ritardo ≤ 15 gg</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Un ritardo superiore a 15 giorni solari comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Per i beneficiari pubblici, le riduzioni indicate nel presente paragrafo non sono di applicazione in quanto non è previsto l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato; resta fermo l'obbligo di comunicare gli estremi del conto di tesoreria entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del provvedimento di rimodulazione del contributo.

3.14 Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti

Il Beneficiario deve comunicare al competente Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, le informazioni richieste da specifici provvedimenti (quali, ad esempio, avvenuto inizio dei lavori, nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza, etc.), i quali dettano anche i termini di presentazione delle comunicazioni.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancata comunicazione delle informazioni nei tempi stabiliti, il competente soggetto attuatore provvede ad inviare al Beneficiario apposita richiesta ad adempiere entro un congruo termine, comunque, non superiore a 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta.

Nel caso di mancata comunicazione delle informazioni nei tempi stabiliti, si applica una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>1 gg ≤ ritardo ≤ 10 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>10 gg < ritardo ≤ 20 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>20 gg < ritardo ≤ 30 gg</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Il superamento del termine dei 30 giorni comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.15 Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancata comunicazione di variazioni all'Ufficio regionale competente, lo stesso Ufficio che ha rilevato l'inadempienza applica una riduzione valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Mancata comunicazione variazione</i>	<i>Uguale alla gravità</i>	<i>Uguale alla gravità</i>
Medio (3)	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>
Alto (5)	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>

3.16 Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del Beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del Beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della Domanda.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore competente per iscritto (via PEC nelle more dell'adeguamento del SIAN), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore. Ai sensi dell'art. 4 del reg (UE) 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali al beneficiario non è richiesto il rimborso né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Effetti dell'inadempienza

La mancata comunicazione nei termini indicati, con la relativa documentazione probante, determina il mancato riconoscimento *della forza maggiore o circostanze eccezionali*, con l'eventuale applicazione delle sanzioni o riduzioni previste in caso di accertamento di inadempienze.

3.17 Realizzazione delle operazioni

L'obbligo principale del Beneficiario è quello di realizzare il Progetto in coerenza con quanto previsto nel Bando. La corretta realizzazione dell'operazione è oggetto di controlli: amministrativi sulla Domanda di Pagamento finale, in loco – anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 5, del Reg. (UE) n. 809/2014 – ed ex post – art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014, nel Periodo di stabilità dell'operazione, di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Effetti dell'inadempienza

Come indicato delle Disposizioni generali, in caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. Qualora si riscontri che l'intervento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza e per la revoca totale dell'Aiuto concesso per l'operazione, nonché per la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata maggiore del 40%, rispetto alla spesa ammessa. Pertanto, ove l'accertamento dovesse rilevare la realizzazione degli investimenti per importi inferiori al 60% della spesa ammissibile prevista dal Provvedimento di concessione / rimodulazione, si procederà al rifiuto totale / revoca totale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

4. Recesso (rinuncia) dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal Beneficiario al competente Soggetto Attuatore.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda, o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del Provvedimento di concessione del contributo non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

La rinuncia avvenuta dopo l'adozione del Provvedimento di concessione del contributo comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

5. Sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto sulla base della Domanda di Pagamento e della decisione di sovvenzione (CR) supera di oltre il 10% l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella Domanda di Pagamento (CA), si applica una sanzione da calcolare sull'importo spettante CA.

Tuttavia, non si applicano sanzioni qualora il Beneficiario possa dimostrare in modo soddisfacente all'Autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa si applica durante i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014 e i controlli in loco di cui all'articolo 49 del Reg (UE) n. 809/2014.

Effetti dell'inadempienza

Riduzione da applicare all'importo spettante: *(Importo richiesto nella domanda di pagamento (CR))*
– *(Importo spettante a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese (CA))*

La X% di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100 * (CR - CA) / CA$$

Se $X > 10\%$, il contributo erogabile (CE) al Beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2013
C(2013) 9527 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2013

**relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle
rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione
nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in
materia di appalti pubblici**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2013

relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo dei presenti orientamenti è fornire indicazioni ai servizi competenti della Commissione sui principi, sui criteri e sulle percentuali che devono essere applicati nelle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione per le spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici, come precisato negli orientamenti.
- (2) A norma dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹, la Commissione: i) impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile; ii) basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio; se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale; iii) nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.
- (3) A norma degli articoli 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione², la Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo. Disposizioni analoghe figurano in altre normative settoriali, vale a dire gli articoli 97 e 98 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca³, l'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁴, l'articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-

¹ GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.

² GU L 210 del 31.7.2006, pagg. 25-78.

³ GU L 223 del 15.8.2006, pagg. 1-44.

⁴ GU L 168 del 28.6.2007, pagg. 18-36.

2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁵, l'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁶, l'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁷ e l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁸. Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, è applicabile anche l'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione⁹, in linea con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo¹⁰.

- (4) I presenti orientamenti saranno applicabili a tutti i Fondi in gestione concorrente inclusi nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, compresi quelli che non costituiscono la continuazione dei Fondi esistenti, come lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo Sicurezza interna.
- (5) I presenti orientamenti costituiscono un aggiornamento degli orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013¹¹. Questi orientamenti aggiornati riflettono l'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti precedenti e intendono chiarire il livello di rettifiche da applicare in linea con il principio di proporzionalità e tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Essi contribuiscono inoltre a dare seguito alla raccomandazione del Parlamento europeo sul discarico 2010 di armonizzare il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti" e a promuovere una maggiore armonizzazione della quantificazione, da parte della Corte dei conti europea e della Commissione, delle irregolarità nel settore degli appalti pubblici.
- (6) I presenti orientamenti devono essere utilizzati dalla Commissione per garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri, la trasparenza e la proporzionalità nell'applicazione delle rettifiche finanziarie connesse alle spese finanziate dall'Unione. Scopo delle rettifiche finanziarie è ripristinare una situazione in cui la totalità delle spese dichiarate ai fini del finanziamento da parte dell'Unione sia legittima e regolare, conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione applicabile,

⁵ GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 1-21.

⁶ GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 22-44.

⁷ GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 45-65.

⁸ GU L 209 dell'11.8.2005, pagg. 1-25.

⁹ GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.

¹⁰ GU L 311 del 14.11.2002, pagg. 3-8.

¹¹ Rif. COCOF 07/0037/03-IT del 29.11.2007 applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione e al Fondo sociale europeo; rif. EFFC/24/2008 dell'1.4.2008 applicabili al Fondo europeo per la pesca; e "SOLID/2011/31 REV" dell'11.1.2012, vale a dire gli orientamenti per le rettifiche finanziarie da applicare in caso di irregolarità nell'applicazione dei regolamenti dell'Unione in materia di appalti pubblici agli appalti cofinanziati dai quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" durante il periodo di programmazione 2007-2013.

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce nel suo allegato gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Articolo 2

Gli orientamenti stabiliti nell'allegato sostituiscono gli orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, come indicato sopra nel considerando 5.

La Commissione, nel procedere alle rettifiche finanziarie connesse alle irregolarità rilevate dopo la data di adozione della presente decisione, applica gli orientamenti stabiliti nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2013

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione

IT
ALLEGATO

Orientamenti

**per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate
dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in
materia di appalti pubblici**

Indice

1.	Introduzione	3
1.1.	Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti	3
1.2.	Base giuridica e documenti di riferimento	5
1.2.1.	<i>Orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie</i>	5
1.2.2.	<i>Diritto dell'Unione applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"</i>	5
1.3.	Criteri da prendere in considerazione per decidere il tasso di rettifica da applicare....	7
2.	Principali tipi di irregolarità e tassi corrispondenti delle rettifiche finanziarie.....	8
2.1.	Bando di gara e capitolato d'oneri	8
2.2.	Valutazione delle offerte	14
2.3.	Esecuzione dell'appalto	17

1. Introduzione

1.1. Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti

Gli orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie vanno principalmente applicati in caso di irregolarità che costituiscono una violazione delle norme in materia di appalti pubblici applicabili agli appalti finanziati dal bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente. Tali norme in materia di appalti pubblici sono enunciate nelle direttive sugli appalti pubblici di cui alla sezione 1.2. (nel seguito "le direttive") e nel diritto nazionale pertinente.

I tassi di rettifica indicati nella sezione 2 sono applicabili anche agli appalti che non sono disciplinati dalle disposizioni delle direttive o lo sono solo parzialmente¹. La gamma di tassi compresi tra il 5% e il 100% fissata nella sezione 2 è identica a quella stabilita nella decisione della Commissione, del 19 ottobre 2011, sull'approvazione degli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative da applicare per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma degli articoli 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹ (nel seguito "la decisione sulle rettifiche finanziarie"). Per quanto riguarda gli articoli 97 e 98 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, la stessa gamma di tassi di rettifica è stata riprodotta, *mutatis mutandis*, negli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative da applicare per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, applicabili al Fondo europeo per la pesca (nel seguito "orientamenti FEP"). Per quanto riguarda l'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, l'articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, l'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, e l'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, è stato adottato un approccio analogo con la decisione C(2011) 9771 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa all'approvazione di linee guida riguardanti i principi, i criteri e le percentuali indicative da applicare alle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione nell'ambito dei quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (nel seguito "la decisione sulle rettifiche finanziarie EIF, ERF III, EBF e RF").

I presenti orientamenti sostituiscono e aggiornano gli orientamenti precedenti sullo stesso tema (cfr. il considerando 5 della presente decisione). Gli orientamenti aggiornati riflettono l'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti precedenti e intendono chiarire il livello delle rettifiche da applicare conformemente al principio di proporzionalità e tenuto conto della giurisprudenza pertinente. Le principali differenze rispetto agli orientamenti precedenti sono le seguenti: 1) precisazione del livello delle rettifiche da applicare in alcuni casi, con l'introduzione di criteri più chiari; 2) inserimento di ulteriori irregolarità non precisate negli orientamenti precedenti ma corrispondenti a casi di irregolarità rilevate durante gli audit dell'Unione e per le quali sono state effettuate rettifiche finanziarie; 3) armonizzazione del livello delle rettifiche per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle disposizioni delle direttive e dai principi del trattato. Il campo di applicazione è stato inoltre ampliato in quanto i nuovi orientamenti si applicano anche a spese diverse da quelle che rientrano nell'ambito dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione.

¹ C(2011) 7321 final.

I presenti orientamenti devono essere applicati quando si procede a rettifiche finanziarie connesse ad irregolarità rilevate dopo la data della loro adozione. Per quanto riguarda le risultanze degli audit e le rettifiche finanziarie nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del FEP e dei quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" in relazione alle quali la procedura in contraddittorio con lo Stato membro è in corso alla data di adozione dei presenti orientamenti, la Commissione applicherà i precedenti orientamenti esistenti (indicati al considerando 5 della presente decisione) o i presenti orientamenti, garantendo che il tasso di rettifica sia quello più favorevole per lo Stato membro.

I presenti orientamenti affrontano anche la necessità di rettificare le valutazioni delle offerte influenzate da conflitti di interessi; a tale proposito nella sezione 2 è introdotto un tipo specifico di irregolarità (cfr. irregolarità n. 21).

I presenti orientamenti contribuiscono inoltre a dare seguito alla raccomandazione del Parlamento europeo sul discharge 2010 di armonizzare il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti" e a promuovere una maggiore armonizzazione della quantificazione, da parte della Corte dei conti europea e della Commissione, delle irregolarità nel settore degli appalti pubblici. La Commissione inviterà la Corte dei conti europea ad applicare i presenti orientamenti nelle sue attività di audit, in modo da rispondere alla suddetta raccomandazione del Parlamento europeo.

I tipi di irregolarità descritti nella sezione 2 sono quelli che si riscontrano più di frequente. Altre irregolarità non indicate in tale sezione vanno trattate conformemente al principio di proporzionalità e, se possibile, per analogia rispetto ai tipi di irregolarità individuati nei presenti orientamenti.

Quando la Commissione rileva un'irregolarità connessa al mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, essa determina l'importo della rettifica finanziaria applicabile conformemente ai presenti orientamenti. L'importo della rettifica finanziaria viene calcolato in base all'importo delle spese dichiarate alla Commissione e riguardanti l'appalto (o la parte dell'appalto) interessato dall'irregolarità. La percentuale appropriata si applica all'importo delle spese interessate che sono dichiarate alla Commissione per l'appalto in questione. Lo stesso tasso di rettifica va applicato anche ad eventuali future spese riguardanti lo stesso appalto interessato, prima che tali spese siano certificate alla Commissione. Esempio pratico: l'importo delle spese dichiarate alla Commissione per un appalto di lavori concluso con l'applicazione di criteri illegali è di 10 000 000 EUR. Se il tasso di rettifica applicabile è del 25%, l'importo deducibile dalla dichiarazione di spese alla Commissione è pari a 2 500 000 EUR. Di conseguenza, il finanziamento dell'Unione è ridotto in funzione del tasso di finanziamento pertinente. Se in seguito le autorità nazionali intendono dichiarare altre spese riguardanti lo stesso appalto e interessate dalla medesima irregolarità, a tali spese va applicato lo stesso tasso di rettifica. Il valore complessivo dei pagamenti relativi all'appalto è quindi rettificato in base allo stesso tasso di rettifica.

Anche gli Stati membri rilevano irregolaritàⁱⁱ, nel qual caso sono tenuti a procedere alle rettifiche necessarie. Si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri di applicare gli stessi criteri e gli stessi tassi per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi, fatta salva la possibilità di applicare norme più rigorose.

1.2. Base giuridica e documenti di riferimento

I presenti orientamenti tengono conto dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, delle normative settoriali applicabili al cofinanziamento dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente, delle direttiveⁱⁱⁱ e dei documenti di riferimento precisati nelle sezioni 1.2.1. e 1.2.2., vale a dire la decisione sulle rettifiche finanziarie, gli orientamenti FEP e la comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (n. 2006/C 179/02).

Nella sezione 2 si fa riferimento alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali² e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi³. Se una procedura di appalto pubblico o un contratto è disciplinato da una direttiva anteriore o posteriore, la rettifica avviene conformemente alla sezione 2, ove possibile, o per analogia con i casi descritti in tale sezione. Nell'analisi delle irregolarità occorre inoltre considerare come riferimento anche le varie disposizioni nazionali in materia di appalti pubblici che recepiscono le direttive citate.

1.2.1. Orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie

La decisione sulle rettifiche finanziarie si applica al periodo di programmazione 2007-2013^{iv} e stabilisce il quadro generale e le percentuali delle rettifiche finanziarie forfettarie applicate dalla Commissione nell'ambito della gestione concorrente per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione. Anche gli orientamenti FEP riflettono l'impostazione definita nella decisione sulle rettifiche finanziarie. I presenti orientamenti seguono la stessa logica e le stesse percentuali di rettifica. La decisione sulle rettifiche finanziarie EIF, ERF III, EBF e RF rispecchia questa impostazione per quanto riguarda i quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Il documento VI/5330/97 stabilisce le linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG.

1.2.2. Diritto dell'Unione applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"

Come indicato nella comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (nel seguito "la comunicazione interpretativa"), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le disposizioni e i principi del trattato CE si applicano anche agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive.

Secondo i punti 1.1. e 1.2. della comunicazione interpretativa, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri sono tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al momento dell'aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato. Tali principi riguardano in particolare la libera

² GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 1-113.

³ GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 114-240.

circolazione delle merci (articolo 34 del TFUE), il diritto di stabilimento (articolo 49 del TFUE), la libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE), la non discriminazione e la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco.

La Corte di giustizia ha definito un insieme di norme fondamentali per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del trattato CE. I principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità comportano un obbligo di trasparenza che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia⁴, "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione".

Il concetto di "adeguato livello di pubblicità"^{vi} deve essere interpretato alla luce dei principi sanciti dal trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia e sintetizzati nella comunicazione interpretativa.

Alla luce delle sentenze della Corte di giustizia nella causa C-412/04⁴, nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06⁵ e nella causa C-507/03⁶, nel quadro di un procedimento di infrazione, quando denuncia l'inosservanza delle disposizioni e dei principi del trattato "spetta alla Commissione dimostrare che"

- ancorché un appalto non sia o sia solo parzialmente disciplinato dalle disposizioni delle direttive, l'appalto in esame "presentava, per un'impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice interessata, un interesse certo e

- che tale impresa, non avendo avuto accesso ad informazioni adeguate prima dell'aggiudicazione dell'appalto, non ha potuto essere in grado di manifestare il suo interesse per quest'ultimo"^{vii}.

Conformemente al punto 34 della sentenza relativa alla causa C-507/03, "la semplice indicazione, da parte [della Commissione] (...), dell'esistenza di una denuncia che le è stata rivolta in relazione all'appalto in esame non è sufficiente a dimostrare che detto appalto presentava un interesse transfrontaliero certo e a constatare, di conseguenza, l'esistenza di un inadempimento".

In tale contesto, quando si rilevano casi di presunta inosservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione in appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle disposizioni delle direttive, è necessario determinare se sussistano elementi a dimostrazione di un interesse transfrontaliero, compresi i seguenti:

- l'oggetto dell'appalto;
- il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.);
- il luogo geografico di esecuzione dell'appalto;

⁴ *Commissione/Italia* (Raccolta 2008, pag. I-619).

⁵ *SECAP SpA e Santorso Soc./Comune di Torino* (Raccolta 2008, pag. I-3565).

⁶ *Commissione/Irlanda* (Raccolta 2007, pag. I-9777).

- prove di offerte provenienti da altri Stati membri o dell'interesse manifestato da società di un altro Stato membro.

Indipendentemente dall'esistenza di un interesse transfrontaliero certo^{viii} in relazione ad un determinato appalto non disciplinato o solo parzialmente disciplinato dalle disposizioni delle direttive, è necessario esaminare se le spese dichiarate per tale appalto rispettino le norme nazionali in materia di appalti pubblici.

Se esiste un interesse transfrontaliero o in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale, la Commissione può proporre l'applicazione di una rettifica finanziaria sulla base dei criteri stabiliti nella sezione 1.3. e delle percentuali di rettifica definite nella sezione 2. Nel valutare i casi di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici, la Commissione tiene conto delle norme interpretative nazionali stabilite dalle autorità nazionali competenti.

1.3. Criteri da prendere in considerazione per decidere il tasso di rettifica da applicare

I presenti orientamenti definiscono una gamma di rettifiche (5%, 10%, 25% e 100%) da applicare alle spese relative ad un appalto. Essi tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. Questi tassi di rettifica sono applicati quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto di cui trattasi.

La gravità di un'irregolarità connessa al mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e l'incidenza finanziaria che ne deriva per il bilancio dell'Unione sono valutate tenendo conto dei seguenti fattori: livello della concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Se il mancato rispetto delle norme ha un effetto dissuasivo sui potenziali offerenti o determina l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, questo indica chiaramente che si tratta di un'irregolarità grave.

Se l'irregolarità ha un carattere puramente formale, senza incidenze finanziarie effettive o potenziali, non si applica alcuna rettifica.

Qualora nella stessa procedura di gara vengano rilevate diverse irregolarità, i tassi di rettifica non vengono cumulati: l'irregolarità più grave serve da indicazione per decidere il tasso di rettifica (5%, 10%, 25% o 100%).

Dopo l'applicazione di una rettifica per un certo tipo di irregolarità, se lo Stato membro non adotta le misure correttive adeguate in relazione ad altre procedure di gara interessate dallo stesso tipo di irregolarità, i tassi delle rettifiche finanziarie possono essere innalzati a un livello superiore (ossia 10%, 25% o 100%).

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata per i casi più gravi, quando l'irregolarità favorisce determinati offerenti/candidati o è connessa a una frode accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

2. PRINCIPALI TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE

2.1. Bando di gara e capitolato d'oneri

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
1.	Mancata pubblicazione dell'avviso o bando di gara.	<p>Articoli 35 e 58 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 42 della direttiva 2004/17/CE</p> <p>Punto 2.1 della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02</p>	L'avviso o bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad es. pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive ^{ix}].	<p>100%</p> <p>25% se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è stato pubblicato nella GUUE, ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicazione dell'avviso o bando di gara sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa</p>

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
				della Commissione n. 2006/C 179/02.
2.	Frazionamento artificioso degli appalti di lavori/servizi/forniture.	<p>Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE</p>	Un progetto d'opera o un progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato al fine di escluderlo dal campo di applicazione delle direttive, vale a dire si evita la pubblicazione nella GUUE per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione.	<p>100%</p> <p>25% se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è stato pubblicato nella GUUE, ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicazione dell'avviso o bando di gara sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02.</p>

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
3.	<p>Mancato rispetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei termini per la ricezione delle offerte; o - dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione^x. 	<p>Articolo 38 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 45 della direttiva 2004/17/CE</p>	<p>I termini per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) erano inferiori ai termini stabiliti dalle direttive.</p>	<p>25% se la riduzione dei termini \geq 50%</p> <p>10% se la riduzione dei termini \geq 30%</p> <p>5% per qualsiasi altra riduzione dei termini (questo tasso di rettifica può essere ridotto a un valore compreso tra il 2% e il 5% laddove si ritenga che la natura e la gravità della carenza non siano tali da giustificare un tasso di rettifica del 5%).</p>
4.	<p>I potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara.</p>	<p>Articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE</p>	<p>I potenziali offerenti o candidati dispongono di un periodo di tempo troppo breve per ottenere la documentazione di gara e questo crea un ostacolo ingiustificato all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>Le rettifiche sono applicate caso per caso. Nel determinare il livello di rettifica si terrà conto di eventuali fattori attenuanti connessi alle caratteristiche specifiche e alla complessità</p>	<p>25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).</p> <p>10% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).</p>

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			dell'appalto, in particolare di possibili oneri amministrativi o di difficoltà nel fornire la documentazione di gara.	5% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore all'80% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).
5.	Mancata pubblicazione - della proroga dei termini per la ricezione delle offerte; o - della proroga dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione ^{xi} .	Articolo 2 e articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 e articolo 45, paragrafo 9, della direttiva 2004/17/CE	I termini per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) sono stati prorogati senza pubblicazione conformemente alle norme pertinenti (vale a dire, pubblicazione nella GUUE se gli appalti pubblici sono disciplinati dalle direttive).	10 % La rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
6.	Casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata <u>previa</u> pubblicazione di un bando di gara.	Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE	L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, ma tale procedura non è giustificata dalle disposizioni pertinenti.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
7.	Per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza che rientrano in	Direttiva 2009/81/CE	L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico	100% La rettifica può essere ridotta al 25%, al

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	particolare nella direttiva 2009/81/CE, giustificazione inadeguata per la mancata pubblicazione di un bando di gara		nel settore della difesa e della sicurezza mediante un dialogo competitivo o una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ma le circostanze non giustificano il ricorso a tale procedura.	10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
8.	Mancata indicazione - dei criteri di selezione nel bando di gara; e/o - dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'onori.	Articoli 36 e 44, articoli da 45 a 50, articolo 53, allegato VII A (bandi e avvisi di appalti pubblici: punti 17 e 23) e allegato VII-B (bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici: punto 5), della direttiva 2004/18/CE. Articoli 42, 54 e 55 e allegato XIII della direttiva 2004/17/CE.	Il bando di gara non enuncia i criteri di selezione e/o i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione non sono descritti in modo sufficientemente dettagliato né nel bando di gara né nel capitolato d'onori.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% se i criteri di selezione/aggiudicazione erano indicati nel bando di gara (o, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, nel capitolato d'onori), ma in modo non sufficientemente dettagliato.
9.	Criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori nel bando di gara o nella documentazione di gara	Articoli da 45 a 50 e articolo 53 della direttiva 2004/18/CE Articoli 54 e 55 della direttiva 2004/17/CE	Casi in cui gli operatori sono stati scoraggiati dal presentare un'offerta a causa di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali stabiliti nel bando di gara o nella documentazione di gara. Ad esempio:	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			<ul style="list-style-type: none"> - obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione; - obbligo per gli offerenti di possedere esperienza nel paese o nella regione. 	
10.	Criteri di selezione non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto	<p>Articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE</p>	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.	<p>25%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p>
11.	Specifiche tecniche discriminatorie	<p>Articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 34, paragrafo 2, della</p>	Fissazione di norme tecniche troppo specifiche, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli	<p>25%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità</p>

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
		direttiva 2004/17/CE	ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.	dell'irregolarità.
12.	Definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto	<p>Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE</p> <p>Cause C-340/02 (Commissione/Francia) e C-299/08 (Commissione/Francia)</p>	La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto.	<p>10%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p> <p>Se i lavori eseguiti non sono stati oggetto di pubblicazione, all'importo corrispondente si applica una rettifica del 100%.</p>

2.2. Valutazione delle offerte

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
13.	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nell'accettare gli offerenti.	<p>Articolo 2 e articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 10 e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE</p>	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione di offerenti che non avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	<p>25%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p>

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
14.	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nel respingere gli offerenti.	Articolo 2 e articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
15.	Valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione illegali	Articolo 53 della direttiva 2004/18/CE Articolo 55 della direttiva 2004/17/CE	Nel corso della valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione oppure i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri non sono stati rispettati, il che ha comportato l'applicazione di criteri di selezione o di aggiudicazione illegali. Esempio: i sottocriteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto non hanno alcun rapporto con i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara/capitolato d'oneri.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
16.	Mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione	Articoli 2 e 43 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	La pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, è poco chiara/ingiustificata/priva di trasparenza o inesistente e/o la relazione di valutazione non esiste o non contiene tutti	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			gli elementi richiesti dalle disposizioni pertinenti.	dell'irregolarità.
17.	Modifica di un'offerta nel corso della valutazione	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
18.	Trattativa durante la procedura di aggiudicazione	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	Nell'ambito di una procedura aperta o ristretta l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti durante la fase di valutazione, il che comporta una modifica sostanziale delle condizioni iniziali indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onori.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
19.	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, con modifica sostanziale delle condizioni indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onori ^{xii}	Articolo 30 della direttiva 2004/18/CE	Nel contesto di una procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, le condizioni iniziali dell'appalto sono state sostanzialmente modificate, giustificando così la pubblicazione di una nuova gara d'appalto.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
				dell'irregolarità.
20.	Rigetto di offerte anormalmente basse	Articolo 55 della direttiva 2004/18/CE Articolo 57 della direttiva 2004/17/CE	Le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.	25%
21.	Conflitto di interessi	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	Quando un'autorità giudiziaria o amministrativa competente ha accertato un conflitto di interessi, da parte del beneficiario del contributo versato dall'Unione o da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.	100%

2.3. Esecuzione dell'appalto

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
22.	Modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel	Articolo 2 della direttiva	Tra gli elementi essenziali dell'aggiudicazione dell'appalto	25% dell'importo dell'appalto

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	bando di gara o nel capitolato d'oneri ^{xiii}	<p>2004/18/CE</p> <p>Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE</p> <p>Giurisprudenza:</p> <p>Causa C-496/99 P, CAS Succhi di frutta SpA, Raccolta 2004, pag. I-3801, punti 116 e 118</p> <p>Causa C-340/02, <i>Commissione/Francia</i>, Raccolta 2004, pag. I-9845</p> <p>Causa C-91/08, Wall AG, Raccolta 2010, pag. I-2815</p>	figurano il prezzo ^{xiv} , la natura dei lavori, il termine di esecuzione, le condizioni di pagamento e i materiali utilizzati. È sempre necessario fare un'analisi caso per caso di ciò che costituisce un elemento essenziale.	<p>più</p> <p>il valore dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.</p>
23.	Riduzione della portata dell'appalto	<p>Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE</p>	L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta nel rispetto delle direttive ma è stata seguita da una riduzione della portata dell'appalto.	<p>Valore della riduzione della portata</p> <p>più</p> <p>25% del valore della portata finale</p>

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e di documenti riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
				(solo nel caso in cui la riduzione della portata dell'appalto sia sostanziale).
24.	<p>Aggiudicazione di appalti di lavori/servizi/forniture complementari (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto ^{xv}) senza concorrenza e in assenza di una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili; - una circostanza imprevedibile^{xvi} per i lavori, i servizi o le forniture complementari. 	<p>Articolo 31, punto 1, lettera c), e punto 4, lettera a), della direttiva 2004/18/CE</p>	<p>L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di lavori/servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni delle direttive, ossia le disposizioni relative alle procedure negoziate senza pubblicazione a causa di un'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili o per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori e servizi complementari.</p>	<p>100% del valore degli appalti complementari.</p> <p>Se il totale degli appalti di lavori/servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni delle direttive non supera le soglie previste dalle direttive né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%.</p>
25.	Lavori o servizi complementari che superano il limite fissato nelle disposizioni pertinenti	<p>Articolo 31, punto 4, lettera a), ultimo comma, della direttiva 2004/18/CE</p>	<p>L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni delle direttive, ma è stato seguito da uno o più appalti complementari che superano il valore dell'appalto iniziale di oltre il 50% ^{xvii}.</p>	<p>100% dell'importo che supera il 50% del valore dell'appalto iniziale.</p>

NOTE:

ⁱ Appalti pubblici il cui importo è inferiore alle soglie di applicazione delle direttive e appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I B della direttiva 92/50/CEE, nell'allegato XVI B della direttiva 93/38/CEE, nell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e nell'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE.

ⁱⁱ Nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione si osserva quanto segue.

Il documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (nota COCOF 08/0020/04 del 5 giugno 2008) espone la posizione della Commissione su come debbano essere organizzate le verifiche di gestione per prevenire e individuare le irregolarità nel settore degli appalti pubblici. Nel documento si afferma che le verifiche devono essere realizzate quanto prima dopo un determinato processo poiché spesso risulta difficile adottare misure correttive in una fase successiva.

Lo Stato membro ha l'obbligo di garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente alle norme UE e nazionali applicabili [articolo 60, lettere a) e b), e articolo 61, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio], comprese quelle sugli appalti pubblici:

a) quando il controllo nazionale ex ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico non rispetta le norme in materia di appalti pubblici e il **contratto non è stato ancora firmato**, l'autorità di gestione deve raccomandare al beneficiario di indire una nuova procedura di gara rispettando pienamente le suddette norme, se l'avvio di una nuova procedura di gara non comporta costi supplementari significativi. Qualora non sia avviata una nuova procedura di gara, l'autorità di gestione provvede a rettificare l'irregolarità applicando i presenti orientamenti o norme più rigorose definite a livello nazionale;

b) se si riscontra un'irregolarità **dopo la firma del contratto e dopo che l'operazione è stata approvata ai fini del finanziamento** (in qualsiasi fase del ciclo del progetto), l'autorità di gestione provvede a rettificare l'irregolarità applicando i presenti orientamenti o norme più rigorose definite a livello nazionale.

ⁱⁱⁱ In funzione della data in cui è stata avviata la procedura di gara, sono applicabili le seguenti direttive: 86/665/CEE, 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE, 93/38/CEE, 92/13/CEE, 2001/78/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE. Si tratta di un elenco puramente indicativo.

^{iv} Per il periodo 2000-2006, gli "Orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative che i servizi della Commissione devono applicare per determinare le rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999" sono stati approvati dalla decisione C/2001/476 della Commissione. Un documento analogo è stato adottato per il Fondo di coesione (cfr. decisione C/2002/2871 della Commissione).

^v Causa C-324/98 *Telaustria* (Raccolta 2000, pag. I-10745, punto 62), causa C-231/03 *Coname* (Raccolta 2005, pag. I-7287, punti da 16 a 19) e causa C-458/03 *Parking Brixen* (Raccolta 2005, pag. I-8585, punto 49).

^{vi} Il concetto di "adeguato livello di pubblicità" implica, in particolare, le seguenti considerazioni:

a) i principi di parità di trattamento e di non discriminazione comportano un **obbligo di trasparenza**, che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, **un adeguato livello di pubblicità tale da consentire l'apertura degli appalti alla concorrenza**. L'obbligo di trasparenza implica che un'**impresa con sede in un altro Stato membro possa aver accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato**, in modo che, se tale impresa lo desidera, sia **in grado di manifestare il proprio interesse** ad ottenere tale appalto;

b) in singoli casi, a causa di circostanze particolari, come un valore economico molto limitato, gli operatori economici situati in altri Stati membri non avrebbero alcun interesse all'aggiudicazione di un determinato appalto. In questo caso, gli effetti sulle libertà fondamentali devono essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto primario della Comunità e di conseguenza non sono necessarie rettifiche finanziarie.

Spetta alle singole amministrazioni aggiudicatrici decidere se l'aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessante per operatori economici situati in altri Stati membri. La Commissione ritiene che questa decisione debba essere basata su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.), nonché il luogo geografico di esecuzione dell'appalto.

^{vii} Cfr. la sentenza nella causa C-507/03, *Commissione/Irlanda* (Raccolta 2007, pag. I-9777, punto 32).

^{viii} Causa T-384/10, *Spagna/Commissione* (GIASA), GU C 225 del 3.8.2013, pag. 63-63.

^{ix} Per gli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive, è necessario determinare se esista un interesse transfrontaliero certo o una violazione della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici. A questo proposito si veda la sezione 1.2.2. dei presenti orientamenti. Se esiste un interesse transfrontaliero o una violazione del diritto nazionale, occorre determinare quale livello di pubblicità avrebbe dovuto essere applicato in questo caso. In tale contesto, come indicato nel punto 2.1.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, l'obbligo di trasparenza implica che un'impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo tale che, se tale impresa lo desidera, sia in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicità degli appalti sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su queste norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione citata sopra.

^x Tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

^{xi} Tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

^{xii} È possibile applicare un certo grado di flessibilità alle modifiche di un appalto dopo la sua aggiudicazione anche laddove tale possibilità, come pure le sue modalità di applicazione, non siano previste in forma chiara e precisa nel bando di gara o nella documentazione di gara (cfr. la causa C-496/99 della Corte di giustizia, *Succhi di frutta*, punto

118). Se questa possibilità non è prevista nella documentazione di gara, le modifiche dell'appalto sono ammesse purché non siano sostanziali. Una modifica è considerata sostanziale se:

- (a) l'amministrazione aggiudicatrice introduce condizioni che, se incluse nella procedura di gara iniziale, avrebbero permesso l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente ammessi;
- (b) la modifica consente di aggiudicare un appalto a un offerente diverso da quello inizialmente accettato;
- (c) l'amministrazione aggiudicatrice estende la portata dell'appalto a lavori/servizi/forniture non inizialmente previsti;
- (d) la modifica cambia l'equilibrio economico a favore del contraente in un modo non previsto nell'appalto iniziale.

^{xiii} Cfr. nota xii sopra.

^{xiv} Sinora l'unica modifica del prezzo iniziale non considerata sostanziale dalla Corte riguarda la riduzione del prezzo dell'1,47% e del 2,94% (cfr. la causa C-454/06, *Presstext*, punti 61 e 62). Nelle cause T-540/10 e T-235/11 il Tribunale ha accettato rettifiche finanziarie per modifiche inferiori al 2% del prezzo iniziale.

^{xv} Cfr. nota xii sopra.

^{xvi} Il concetto di "circostanza imprevista" va interpretato tenendo conto di quanto un'amministrazione aggiudicatrice diligente avrebbe dovuto prevedere (ad esempio, nuove esigenze derivanti dall'adozione di una nuova legislazione UE o nazionale o condizioni tecniche che non erano prevedibili malgrado le indagini tecniche, realizzate a regola d'arte, su cui si è basata la progettazione). Lavori/servizi/forniture complementari dovuti a una preparazione insufficiente dell'offerta/del progetto non possono essere considerati una "circostanza imprevista". Cfr. le cause T-540/10 e T-235/11 citate sopra.

^{xvii} Non esiste un limite nel caso della direttiva 2004/17/CE. Per il calcolo della soglia del 50%, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto dei lavori/servizi complementari. Il valore di questi lavori/servizi complementari non può essere compensato dal valore dei lavori/servizi annullati. L'importo dei lavori/servizi annullati non incide sul calcolo della soglia del 50%.

Allegato 2

Tavola di correlazione tra gli impegni trasversali del PSR 2014-2020 e i corrispondenti impegni del PSR 2007-2013 di cui al DRD 45 del 17 giugno 2010

La seguente tavola riporta la correlazione tra gli impegni trasversali del PSR 2014-2020 e i corrispondenti impegni del PSR 2007-2013 ai fini della verifica della ripetizione ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014

PSR 2014-2020	PSR 2007-2013
3.3) Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma	N.1) Impegno: Proroga
3.4) Mancata richiesta di variante	N.2) Impegno: Variante
3.6) Informazione e pubblicità	N.3) Impegno: Affissione di Targhe e cartelli applicati nel rispetto del Reg. (CE) 1974/06
3.9) Consentire lo svolgimento dei controlli	N. 4) Impegno: Assicurare supporto alle verifiche e ai sopralluoghi della P.A.
	N. 5) Impegno: Custodire per il termine previsto dai bandi i documenti giustificativi di spesa da esibire in caso di controlli e verifica
3.11) Stabilità delle operazioni	N.6) Impegno: Non distogliere dall'uso e dalla destinazione gli investimenti realizzati per il periodo previsto dai bandi ed eccedente quello obbligatorio previsto dall'art. 72 del Reg. (UE) 1698/05.
	N.7) Impegno: Mantenere le caratteristiche tecniche delle opere realizzate per il periodo previsto dai bandi
3.15) Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario	N. 8) Impegno: Comunicare entro il termine previsto dai singoli bandi ogni variazione intervenuta nella proprietà/possesso di beni mobili o immobili oggetto di finanziamento.
3.7) Rispetto della normativa sugli appalti	Nessuna correlazione
3.10) Fornitura dati monitoraggio	
3.12) Comunicazione PEC	
3.13) Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN	
3.14) Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti	

Allegato 3

Tavola di correlazione tra le Tipologie di intervento del PSR 2014/2020 e le analoghe misure del PSR 2007/2013

La seguente tavola riporta la correlazione tra le Tipologie di intervento del PSR 2014/2020 e le analoghe misure del PSR 2007/2013 ai fini della verifica della ripetizione ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014

Programmazione 2014-2020		Programmazione 2007-2013	
Codice Tipologia di intervento	Descrizione Misura	Codice Misura	Descrizione Misura
1.1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	1.1.1	Formazione professionale e interventi informativi - Formazione
		3.3.1	Formazione e informazione, per gli attori economici che operano nei settori rientranti nell'Asse 3 - Formazione
1.2.1	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	1.1.1	Formazione professionale e interventi informativi - Informazione
		3.3.1	Formazione e informazione, per gli attori economici che operano nei settori rientranti nell'Asse 3 - Informazione
1.3.1	Visite aziendali e programmi di scambio	-	-
2.1.1	Servizi di consulenza aziendale	1.1.4	Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura
		1.1.5	Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale
2.3.1	Formazione dei consulenti	-	-
3.1.1	Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità	1.3.2	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
3.2.1	Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	1.3.3	Attività di informazione e promozione
4.1.1	Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	1.2.1	Ammodernamento delle aziende agricole
4.1.2	Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati	-	-
4.1.3	Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniacali	1.2.1	Ammodernamento delle aziende agricole - HC Cambiamenti climatici
4.1.4	Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole	1.2.1	Ammodernamento delle aziende agricole - HC Risorse idriche
4.2.1	Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali	1.2.3	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
4.3.1	Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco	1.2.5	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - infrastrutture e approvvigionamento energetico
4.3.2	Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari	1.2.5	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Risorsa idrica
4.4.1	Prevenzione dei danni da fauna	-	-
4.4.2	Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario	2.1.6	Investimenti non produttivi
5.1.1	Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale	-	-
5.2.1	Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	1.2.6	Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione
6.1.1	Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola.	1.1.2	Insediamiento dei giovani agricoltori
6.2.1	Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali	-	-
6.4.1	Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole	3.1.1	Diversificazione in attività non agricole
6.4.2	Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali	3.1.2	Sostegno alla creazione ed allo sviluppo delle imprese
7.1.1	Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000	-	-
7.2.1	Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico	-	-
7.2.2	Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili	-	-
7.3.1	Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica	3.2.1	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti ict
7.4.1	Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale	3.2.1	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
7.5.1	Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala	3.1.3	Incentivazione di attività turistiche
7.6.1	Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale	3.2.2	Riqualificazione e sviluppo dei villaggi
		3.2.3	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
8.1.1	Imboschimento di superfici agricole e non agricole	2.2.1	Primo imboschimento di terreni agricoli
		2.2.3	Imboschimento di superfici non agricole
8.3.1	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	2.2.6	Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi
8.4.1	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	2.2.6	Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi
8.5.1	Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	2.2.7	Investimenti non produttivi
8.6.1	Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali	1.2.2	Accrescimento del valore economico delle foreste
9.1.1	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale	-	-

Programmazione 2014-2020		Programmazione 2007-2013	
Codice Tipologia di intervento	Descrizione Misura	Codice Misura	Descrizione Misura
10.2.1	Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità	2.1.4	Costi per la conservazione delle risorse genetiche
15.2.1	Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	-	-
16.1.1	Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	1.2.4	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale
16.3.1	Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale	-	-
16.4.1	Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali	-	-
16.5.1	Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso	-	-
16.6.1	Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia	-	-
16.7.1	Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo	-	-
16.8.1	Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti	-	-
16.9.1	Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati	-	-
19.1.1	Sostegno preparatorio	-	-
19.2.1	Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR	4.1.1	Competitività
		4.1.2	Gestione dell'ambiente/del territorio
		4.1.3	Qualità della vita/diversificazione
19.3.1	Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	4.2.1	Progetti di cooperazione
19.4.1	Sostegno per costi di gestione e animazione	4.3.1	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio
20.1.1	Assistenza Tecnica	5.1.1	Assistenza tecnica